



## COMUNE DI ANCONA

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 2770 DEL 29/10/2024

**SERVIZIO AMBIENTE, VERDE PUBBLICO,  
DECORO URBANO, DIFESA DELLA COSTA**

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

VARIANTE ALL'ART. 29 BIS NTA PRG PER ADEGUAMENTO  
CALCOLO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO -  
PROCEDIMENTO VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS IN  
FORMA SEMPLIFICATA, AI SENSI PAR A.3 PUNTO 5 LINEE  
GUIDA DGR 1647/2019 – ESCLUSIONE

-  
Panariello Roberto  
(atto sottoscritto con firma digitale)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AMBIENTE, VERDE PUBBLICO, DECORO URBANO, DIFESA DELLA COSTA E  
AUTORITA' COMPETENTE VAS**

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale N. 644 del 07/12/2023 recante "Approvazione della nuova Macrostruttura dell'Ente".

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale N. 647 del 07/12/2023 recante "Aggiornamento del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi da ultimo approvato con DGC 431 del 15/09/2023".

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco N. 76 del 31/10/2023 recante "Attribuzione funzioni dirigenziali sul posto/funzione di dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Difesa della Costa all'Arch. Roberto Panariello".

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco N. 90 del 28/12/2023 recante "Aggiornamento funzioni dirigenziali sul posto/funzione di dirigente del Servizio Ambiente, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Difesa della Costa all'Arch. Roberto Panariello".

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale N. 173 del 21/03/2024 recante "Istituzione ufficio VAS (Valutazione Ambientale Strategica) assegnazione funzione al Servizio Ambiente Verde Pubblico Decoro Urbano Difesa della Costa. Modifica parziale alla macrostruttura Delibera di Giunta n.644 del 07/12/2023".

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco N. 13 del 09/05/2024 recante "Attribuzione funzioni di Autorita' Competente VAS ai sensi della l.r. 19/2023 al dirigente del "Servizio Ambiente, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Difesa della Costa" Arch. Roberto Panariello.

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale N. 624 del 18/09/2024 recante "*Nuova Macrostruttura dell'Ente. Adeguamento e correzione errori materiali dell'Allegato A alla Deliberazione di Giunta Comunale N. 644 del 7/12/2023*".

\* \* \*

**PRESO ATTO** che:

- la procedura di Valutazione Ambientale Strategica introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 e recepita in Italia nella parte II del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;
- la Regione Marche, nel Capo II "Valutazione Ambientale Strategica" della L.R. 12/06/2007 n.6, ha recepito la normativa in materia di VAS, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando ai sensi dell'art.20 l'elaborazione delle Linee Guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;

- in adempimento del suddetto art.20 della LR n.6/2007, la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n.1400 del 20.10.2008 con oggetto: “LR n.6/2007 ‘Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000’ art.20 – Approvazione delle ‘Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31/10/2008;
- il D. Lgs n.4 del 16/01/2008, primo decreto correttivo del D. Lgs 152/06, ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l’obbligo per le Regioni di provvedere all’adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;
- il D.lgs n. 128 del 29/06/2010, “Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- la Regione ha successivamente approvato la D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 con oggetto: “Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010”, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11/01/2011;
- la Regione Marche in data 23/12/2019 ha approvato la Deliberazione di Giunta n.1647 con oggetto: “Approvazione Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica e revoca della DGR 1813/2010”;
- in applicazione del punto 3 della sopra richiamata D.G.R. 1647/2019 recante le nuove Linee Guida VAS, la Regione Marche, con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020 ha emanato le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;
- con successivo Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica n.198 del 14/07/2021 è stato approvato il “Secondo documento di indirizzo per la Valutazione Ambientale Strategica”.

**DATO ATTO** che:

- con la Legge Regionale 19/2023, recante la revisione globale degli strumenti urbanistici per il governo del territorio e la relativa pianificazione, si dispone che per gli strumenti di pianificazione comunale l’autorità competente per la VAS è individuata all’interno del Comune purché in possesso dei seguenti requisiti:
  - separazione rispetto all’autorità procedente;
  - adeguato grado di autonomia;
  - competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 87 del 29/01/2024 si stabilisce, tra l’altro, che, ai fini del possesso dei sopraindicati requisiti, il Comune deve essere dotato di una struttura organizzativa di livello dirigenziale con competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile, distinta dalla struttura di livello dirigenziale con competenze in materia di urbanistica, e che l’individuazione dell’autorità competente VAS all’interno del Comune è effettuata con atto formale di organizzazione adottato dall’ente secondo il proprio ordinamento che dia conto della distinzione di competenze rispetto alla struttura competente in materia urbanistica;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 21/03/2024, viene individuato, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. 19/2023, quale Autorità competente per

valutazione Ambientale Strategica, il “Servizio Ambiente, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Difesa della Costa”, dando atto che la funzione debba essere esercitata dal relativo Dirigente il quale, nell'esercizio di tali funzioni, opera senza alcun vincolo e, dunque, senza il coordinamento del Dirigente Coordinatore dell'Area Pianificazione Urbana e Ambientale, in modo da garantire tra loro autonomia e separazione e con la quale è stato integrato, all'uopo, l'Allegato “A A2- Riparto delle competenze tra i servizi “di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 644 del 07/12/2023.

\* \* \*

**PRESO ATTO** che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica VAS in forma semplificata il cui esito istruttorio è costituito dal presente provvedimento formulato dall'Autorità Competente, consta della richiesta di **Variante -normativa- all'art. 29 bis** delle NTA del PRG per l'adeguamento del calcolo del contributo straordinario al regolamento comunale DG 86/2015, presentata dalla U.O. Urbanistica Porto Mobilità del Comune di Ancona (Autorità Procedente) il **14/10/2024** e registrata al prot. comunale N° **170510/2024**.

**CONSIDERATO** che, a corredo dell'istanza, sono stati elaborati:

- il Rapporto Preliminare di screening semplificato,
- la Relazione di screening semplificato,

documenti adeguati a motivare l'opportunità di avviare la procedura semplificata, ai sensi del paragrafo A.3, punto 5, delle Linee Guida approvate dalla Regione Marche con DGR n. 1647 del 23/12/2019, con le indicazioni tecniche definite con Decreto Dirigenziale n.13 del 17/01/2020.

**VISTO** che con la medesima nota di istanza, l'Autorità Procedente:

- ha dichiarato che il Piano non determina incremento di carico urbanistico, non comporta trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza;
- ha dichiarato che *“alla luce della natura normativa della Variante che prende in considerazione esclusivamente aspetti procedurali attinenti la valutazione economica delle trasformazioni non andando ad incidere su aspetti ambientali del piano non si ritiene necessario acquisire pareri degli SCA”*.

**RICHIAMATO** che le verifiche condotte in ordine alla completezza dei contenuti della documentazione a corredo dell'istanza, sono state effettuate da questa Autorità, tenendo conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Soggetto Proponente, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All. 1 al D. Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.

**ACCERTATO** che l'iter amministrativo condotto risulta conforme alle disposizioni dettate dalle Linee Guida Regionali, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23.12.2019.

\* \* \*

**TENUTO CONTO** circa la fase istruttorio che, dalle descrizioni formulate dall'Autorità

Procedente, emerge quanto segue:

-la Variante in esame, si pone la finalità di accrescere la fattibilità economica degli interventi di recupero dei contenitori dismessi classificati art. 29 dal PRG vigente. Modificando soltanto aspetti applicativi dell'art. 29 bis delle NTA del PRG vigente, introdotto nel 2007, agisce, in particolare, sulla definizione del contributo da versare al Comune, a seguito della valorizzazione per il cambio d'uso degli immobili, recependo le indicazioni contenute nel decreto Sblocca Italia (lett. d ter), comma 4 dell'art. 16 del DPR n.380/2001) e in particolare, le modalità di calcolo del contributo definite nel Regolamento Comunale.

**RITENUTO** che gli elaborati prodotti dall'Autorità Procedente sono idonei a valutare il procedimento e sono tali da escluderne l'assoggettabilità a VAS, in quanto la variante non prevede alcun aumento delle capacità edificatorie, non intervenendo sugli indici e parametri edilizi dell'art. 29 bis, confermando le capacità edificatorie attuali.

**EVIDENZIATO** che la suddetta Variante interviene esclusivamente sulla quantificazione del contributo straordinario, lasciando inalterate ogni altra modalità attuativa prevista dalla norma.

**CONSIDERATO** che, qualora in sede di approvazione definitiva della Variante oggetto della presente verifica, venissero introdotte modifiche sostanziali, sarà necessario RI-valutare la conformità di tale Piano in Variante, modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità: a riguardo, sarà onere della U.O. Urbanistica Porto Mobilità del Comune di Ancona, evidenziare tale circostanza all'Autorità Competente, attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte.

\* \* \*

**ATTESTATO** che il Responsabile del presente procedimento è l'Arch. Panariello Roberto, Dirigente del "Servizio Ambiente, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Difesa della Costa".

**DATO ATTO** che ai fini dell'adozione del presente Provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte della Responsabile del procedimento.

**PRESO ATTO** che il D. lgs. N. 152 del 03/04/2006, al c. 3 bis art. 12, ha disciplinato che *"Qualora L'Autorità Competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato 1 alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente."*

**PRECISATO** che i sopra richiamati *"motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato 1"* sono specificati nelle premesse.

Per tutto quanto sopra richiamato

## **DETERMINA**

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

**2.** di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica la **Variante** all'art. 29 bis delle NTA del PRG per l'adeguamento del calcolo del contributo straordinario al Regolamento Comunale DG 86/2015, i cui **contenuti** sono definiti dalla U.O. Urbanistica Porto Mobilità del Comune di Ancona con **nota** inviata il 14/10/2024 e registrata al prot. comunale N° **170510/2024**;

**3.** di precisare che, qualora in sede di approvazione definitiva della Variante oggetto della presente verifica, venissero introdotte modifiche sostanziali, sarà necessario RI-valutare la conformità di tale Piano in Variante, modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità: a riguardo, sarà onere della U.O. Urbanistica del Comune di Ancona, evidenziare tale circostanza all'Autorità Competente, attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte;

**4.** di notificare il presente Atto all'Autorità procedente per i successivi adempimenti di competenza;

**5.** di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito web dell'Autorità Competente, anche ai sensi dell'art.12 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e come disposto dal paragrafo A3 delle nuove Linee Guida VAS;

**6.** di dare atto che il Responsabile del Procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii., è il Dirigente del Servizio Arch. Roberto Panariello;

**7.** di dare atto che in relazione al presente provvedimento, nei confronti del sottoscritto Responsabile del Procedimento:

- non ricorrono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 dei D.P. R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. 62/2013 e all'art. 18, comma 1-del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs.165/2001;

**8.** di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art.37 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

**9.** il presente provvedimento non è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

**10.** di dare atto che il presente Provvedimento non sostituisce nessun altro Parere o Autorizzazione (anche diversamente denominati) richiesti dalle vigenti norme e che, lo stesso, è emesso fatti salvi gli eventuali diritti di terzi;

**11.** di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

**12.** di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D. Lgs.vo 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

Il Dirigente  
Arch. Roberto Panariello



**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE**  
**AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI**

**IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)**

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

**IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:**

**per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.**

ovvero

**anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre che per pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:**

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di conferimento dell’incarico) dall’incaricato/incaricato: “Comma 1. (.....) l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti” e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE**  
**ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni**  
**legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti**  
**amministrativi")**

X  IL PRESENTE ATTO **VA** PUBBLICATO

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO (1)

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentoale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

-

Panariello Roberto  
*(atto sottoscritto con firma digitale)*